

Promemoria

Questionario dell'assicuratore malattie

Scopo del presente promemoria

Diversi assicuratori malattie inviano a voi terapisti* questionari in merito al trattamento dei clienti (rapporti sul decorso) Il presente promemoria, allestito da CAMsuisse, è volto a fornirvi un supporto giuridico per la compilazione di tali questionari.

Il promemoria consiste in una prima parte comprendente i punti principali e in una descrizione dettagliata della situazione giuridica in allegato.

Di regola gli assicuratori malattie inviano i questionari quando in caso di lungo trattamento sussistono dubbi sull'economicità e sull'appropriatezza della terapia (cfr. sotto). I terapisti e i sostenitori dei costi hanno il compito di chiarire insieme questa situazione; occorre tuttavia trattare con la massima cura i dati relativi alla salute dei clienti.

Da un canto i vostri clienti devono ottenere il rimborso dei costi delle cure da parte degli assicuratori malattie, se ciò è adeguato e opportuno. Dall'altro l'assicuratore malattie come sostenitore dei costi deve essere in grado di individuare casi di frode e di trattamento eccessivo. Rifiutando di fornire informazioni, cliente o terapeuta mettono in pericolo il rimborso dei costi da parte dell'assicuratore. I seguenti consigli dovrebbero consentirvi di compilare i moduli in modo adeguato alla situazione e nel rispetto della legge.

In sintesi

- a. Conformemente alla Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA, cui soggiacciono le assicurazioni complementari, non sussiste alcun rapporto contrattuale tra voi come terapisti e l'assicuratore malattie. Da un canto sussiste un rapporto contrattuale tra l'assicuratore malattie e il vostro cliente e dall'altro tra voi come terapisti e i clienti.
- b. Il cliente, o in caso di bambini il loro rappresentante legale, deve acconsentire alla compilazione del questionario. Fate firmare il questionario compilato dal cliente e fatelo inviare da quest'ultimo all'assicuratore.
- c. Comunicate soltanto informazioni che hanno un nesso con il trattamento attuale. Non siete autorizzati a fornire ulteriori informazioni, in particolare su trattamenti eseguiti da altri professionisti della salute.
- d. In quanto terapisti non potete effettuare diagnosi mediche, bensì soltanto diagnosi specialistiche/reperti specialistici. Di norma non dovrete comunicare diagnosi agli assicuratori (a meno che ciò sia necessario per fornire spiegazioni e che sia disponibile il consenso del cliente).
- e. Utilizzate per il conteggio delle vostre prestazioni sulla fattura le seguenti posizioni tariffarie: 1253 - Rapporto formalizzato o 1254 - Rapporto non formalizzato

Per facilitare la lettura, nelle presenti informazioni giuridiche è utilizzata solo la forma maschile o quella femminile che, in ogni caso, vale per tutti i sessi/gender. Con il termine «cliente» si intendono sia i clienti, sia i pazienti

Allegato

1 Basi legali

Di norma il Codice penale non contempla per i terapisti né l'obbligo di discrezione né il diritto di non deporre. È determinante la Legge federale sulla protezione dei dati LPD che comprende disposizioni penali. I dati relativi alla salute sono dati personali degni di particolare protezione.

Art. 35 LPD

Violazione dell'obbligo di discrezione

¹ *Chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, è punito, a querela di parte, con la multa.*

²

³ *La rivelazione illecita di dati personali segreti e degni di particolare protezione o di profili della personalità è punibile anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro o di formazione.*

Ciò significa che il terapeuta deve attenersi all'obbligo di discrezione sia riguardo al fatto che una determinata persona sia in terapia da lui, sia riguardo alla diagnosi e al reperto specifico dell'indirizzo terapeutico e del metodo nonché al tipo e al contenuto del trattamento e a tutto quanto viene a conoscenza nel corso della cura.

Oltre alla LPD occorre assolutamente ottemperare alle rispettive disposizioni cantonali. Ciò vale soprattutto per terapisti che sono titolari o che necessitano di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione. Per quanto riguarda l'obbligo di discrezione possono essere equiparati ai medici.

La funzione del medico di fiducia esiste soltanto nell'ambito dell'assicurazione di base obbligatoria (Legge federale sull'assicurazione malattie LAMal), tuttavia non in quello delle assicurazioni complementari e della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) qui determinante.

Conformemente al Codice delle obbligazioni e alla Legge federale sulla protezione dei dati, il cliente ha diritto a una copia della cartella clinica nonché agli originali dei documenti consegnati al terapeuta. Non vi rientrano gli appunti personali del terapeuta, come diagnosi differenziali provvisorie, appunti presi durante le supervisioni, su attuali stati d'animo o comunicazioni confidenziali del cliente ecc. Tutti i documenti vanno consegnati alla prima richiesta.

Il terapeuta non ha alcun diritto di celare o di trattenere una parte della cartella clinica.

Se il cliente desidera celare informazioni all'assicuratore, può farlo di propria iniziativa. Il cliente è responsabile di un eventuale rifiuto o di un'eventuale riduzione delle prestazioni da parte dell'assicuratore che ne deriverebbe.

2 Richiesta di un questionario da parte dell'assicuratore

Tra l'assicuratore e il terapeuta non sussiste alcun rapporto contrattuale. Conformemente alla LCA l'assicuratore può richiedere informazioni soltanto al paziente (art. 39 LCA). Ciò vale anche per formulazioni di tenore diverso nelle condizioni generali di assicurazione CGA o nelle condizioni contrattuali aggiuntive, in quanto al momento della sottoscrizione delle CGA il cliente non sa di quali informazioni concrete autorizza la comunicazione a tutti in futuro.

Il terapeuta è pertanto vincolato all'obbligo di discrezione e alla protezione dei dati, finché non dispone di un'autorizzazione concreta nel singolo caso. Una tale autorizzazione comprende obbligatoriamente quanto segue: nome del cliente, del terapeuta, motivo e periodo del trattamento nonché dichiarazione di consenso del cliente (p.es. tramite la sua firma).

3 Compilazione del questionario

Il questionario deve fornire informazioni soltanto sul periodo del trattamento per il quale è disponibile un'autorizzazione del paziente e in merito a questioni legate al problema di salute oggetto del trattamento.

Occorre evitare formulazioni che possano far presagire una diagnosi di medicina convenzionale. I reperti specialistici dovrebbero essere menzionati soltanto nella misura in cui essi siano utili alla valutazione della situazione. Nella maggior parte dei settori della medicina empirica non sono note le prove dell'adempimento dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità nel senso scientifico e secondo la LAMal. Tali prove non possono pertanto essere né richieste né fornite.

Le informazioni nell'ambito della LAMal, p.es. concernenti un trattamento da parte di un medico, rientrano nella sfera di competenza di tale medico. Di regola il terapeuta non ha il compito di comunicare o trasmettere una diagnosi medica o un trasferimento da un professionista della salute. Per tutte le informazioni sulla diagnosi e/o sul trattamento da parte di un altro professionista della salute, l'assicuratore deve rivolgersi al rispettivo professionista.

4 Fatturazione dei costi

Il mandato di cura comprende la procedura per un miglioramento o una guarigione, tuttavia non prevede né l'allestimento di rapporti, né la comunicazione di informazioni agli assicuratori. Il terapeuta deve pertanto chiedere al cliente un mandato supplementare e gli comunica i costi presumibili, preferibilmente un importo forfetario (cfr. le cifre tariffali 1253 e 1254 nella tariffa 590). Questi accordi possono naturalmente essere conclusi anche oralmente.

5 Casi speciali, eccezioni

Se l'assicuratore sottopone al terapeuta una procura del paziente che lo autorizzava già prima a ottenere informazioni, occorre verificare attentamente se questa vale anche per l'attuale caso in base alle regole di cui sopra.

Il cliente può revocare in ogni momento la sua autorizzazione. In tal caso il terapeuta non può fornire informazioni all'assicuratore, neanche se è in possesso di una procura scritta corretta. Deve farsi consegnare dal cliente una revoca scritta di suo pugno e datata e inviarne una copia all'assicuratore unitamente al racconto dei particolari. L'originale viene conservato nella documentazione del terapeuta.

6 Conseguenze giuridiche

Per il cliente:

se il cliente non trasmette il questionario all'assicuratore, quest'ultimo può sospendere le sue prestazioni. La trasmissione del questionario rientra nella competenza del cliente che è in ogni caso tenuto a pagare le prestazioni del terapeuta.

Per il terapeuta:

il terapeuta viene punito per una violazione intenzionale dell'obbligo di discrezione. D'altro canto non gli è permesso rifiutare di fornire informazioni al cliente o a un assicuratore in possesso di una procura sufficiente.

Conseguenze in caso di violazione delle disposizioni cantonali:

Se le leggi e le ordinanze sanitarie cantonali vincolano il terapeuta a un obbligo di discrezione, esse prevedono anche pene in caso di violazione di questo obbligo.

7 Informazione, consulenza giuridica

Le associazioni professionali hanno il compito di informare i loro membri ed eventualmente di assisterli.

In caso di dubbi, il terapeuta può rivolgersi al medico cantonale o al consulente cantonale per la protezione dei dati del cantone dove ha sede l'ambulatorio. Ciò vale anche per i cantoni che non prevedono alcuna autorizzazione cantonale all'esercizio della professione. Entrambe le istanze non sono tuttavia obbligatoriamente esperte nell'ambito della LCA.

Per tutte le richieste occorre rispettare la segretezza dei dati personali del cliente.

8 Basi legali

- Mandato tra paziente e terapeuta (artt. 394 e segg. CO / RS 220)
- Legge federale sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA / RS 221.229.1)
- Legge federale sulla protezione dei dati (art. 7A, 8 e 35 LPD / RS 235.1)
- Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD / RS 235.11)
- Oltre alla legislazione federale i cantoni hanno proprie leggi cantonali sanitarie. A condizione che contemplino regole per terapeuti che praticano nel cantone, questi sono vincolati anche all'obbligo di discrezione.

Il presente promemoria è stato allestito nel mese di agosto 2019 da

